

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO**

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Giovanni Nappi, all'udienza del 20 marzo 2018, al termine della discussione orale, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., dandone lettura e allegandola al processo verbale di udienza, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 172/2017 R.G. e vertente

TRA

SOCIETÁ S.r.l. UNIPERSONALE

ATTORE

E

BANCA

CONVENUTO

avente a oggetto: mutuo

conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza

Fatto e diritto

1. La SOCIETÁ S.r.l. UNIPERSONALE, ha convenuto in giudizio la BANCA domandando l'accertamento della nullità parziale, per usurarietà delle pattuizioni in tema di interessi di mora e commissione di estinzione anticipata e per indeterminatezza della pattuizione in tema di interessi corrispettivi, del contratto di "finanziamento fondiario stipulato in atto unico" dal CLIENTE, "nella sua qualità di titolare della ditta individuale omonima", e la dante causa di BANCA il 13 gennaio 2005, e peraltro estinto con il pagamento dell'ultima rata il 28 gennaio 2015.

La BANCA si è costituita chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale ha concesso alle parti i termini *ex art. 183, c. 6, c.p.c.*; all'esito, non ha svolto istruttoria e ha fissato la presente udienza di precisazione delle conclusioni, discussione e decisione *ex art. 281-sexies c.p.c.*

2. La domanda è infondata.

2.1. Il CLIENTE deduce l'usurarietà della pattuizione in tema di interessi di mora, in quanto "il tasso di mora pattuito nell'atto di mutuo è pari a 6,340% ed il tasso soglia al momento della sottoscrizione era pari a 5,790%".

La deduzione è infondata.

2.1.1. In primo luogo, il *parametro* che il CLIENTE utilizza per formulare il giudizio di usurarietà degli interessi di mora, ossia il *tasso soglia* ministeriale, è errato.

Infatti, l'usura oggettiva è data dalla *sproporzione* tra prestazione e controprestazione (ai sensi dell'art. 644 c.p., sproporzione tra prestazioni "in corrispettivo").

Ebbene, gli interessi moratori sono controprestazione, "*corrispettivo*" (più precisamente sanzione) non della concessione del credito, ma di un inadempimento (ad esempio mancato tempestivo pagamento della rata del finanziamento).

Ne consegue che gli interessi moratori non possono essere confrontati con un parametro di usurarietà ricavato dal costo medio della *concessione del credito* nelle medesime tipologie di contratto, ma devono essere confrontati con un parametro di usurarietà ricavato dalla controprestazione media degli *inadempimenti* del finanziato nelle medesime tipologie di contratto.

Tale parametro di usurarietà per gli interessi moratori non è fissato in via normativa, appunto in quanto, secondo le istruzioni della Banca d'Italia, il TEGM posto a base del tasso soglia indicato dai decreti ministeriali (integrativi della norma penale parzialmente in bianco ex art. 644, c. 3, c.p.) non comprende gli "*interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento*".

Secondo parte della giurisprudenza, ne discende che, in difetto di una determinazione di tasso soglia compatibile con gli interessi moratori, è in radice impossibile un giudizio di usurarietà oggettiva per tali interessi, mancando appunto il parametro di raffronto (Tribunale di Milano, 28 aprile 2016).

Secondo altra tesi, il tasso soglia per gli interessi moratori può essere ricostruito in via interpretativa; ma tale tasso dovrà necessariamente essere superiore al tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi, in ragione della funzione sostanzialmente sanzionatoria degli interessi moratori e conformemente del resto anche all'art. 1284, c. 4, c.c., che prevede un tasso legale degli interessi moratori, una volta proposta domanda giudiziale di condanna al pagamento o anche ingiunzione di pagamento, particolarmente elevato e comunque di molto superiore al tasso legale degli interessi corrispettivi.

L'unico dato oggettivo disponibile per la ricostruzione in via interpretativa di un tasso soglia degli interessi moratori sono i risultati di una "*indagine statistica*" effettuata dalla Banca d'Italia nel 2001, che individuò per gli interessi moratori uno specifico tasso medio, indicato come maggiorazione di 2,1 punti percentuali rispetto al tasso medio degli interessi corrispettivi (appunto, TEGM), rilevato ai fini delle soglie ministeriali.

Ebbene, utilizzando il parametro di raffronto ricostruito in via interpretativa con la maggiorazione di 2,1 punti percentuali del TEGM risulta l'insussistenza della dedotta usurarietà del tasso degli interessi di mora pattuito nel contratto oggetto di causa.

2.1.2. D'altronde, e in secondo luogo, è errato anche l'*oggetto* del giudizio di usurarietà degli interessi di mora formulato dal CLIENTE.

Infatti, il CLIENTE determina tale oggetto maggiorando della percentuale pattuita in contratto per il calcolo degli interessi di mora (3%) il TAEG/ISC (indicato in contratto nel 3,34%). Ma il tasso degli

Sentenza, Tribunale di Lanciano, Giudice Giovanni Nappi, con la sentenza n.111 del 20 marzo 2018

interessi moratori deve essere determinato applicando le previsioni contrattuali e quindi, nel caso di specie, maggiorando della percentuale prevista il “tasso convenzionale”, non il TAEG/ISC che, tra l’altro, è irrilevante anche ai fini della usurarietà dei costi del credito (e quindi degli interessi corrispettivi), in quanto in relazione ai costi del credito oggetto del giudizio di usurarietà è il TEG, non il TAEG/ISC, che dal primo differisce per funzione e composizione della base di calcolo (solo nella base di calcolo del TAEG sono incluse anche le imposte: Istruzioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza del giugno 2009, Sez. VII, par. 4.2.4).

2.1.3. Infine, e in terzo luogo, sono errate le conseguenze che il CLIENTE ricava dalla usurarietà degli interessi di mora.

Infatti, il Tribunale ritiene di aderire all’orientamento per il quale la diversità di funzione tra interessi corrispettivi e interessi moratori e quindi l’autonomia delle rispettive pattuizioni comportano che, se gli interessi moratori sono usurari, solo la relativa clausola è nulla (ai sensi dell’art. 1815, c. 2, c.c., nulla è la “clausola” nella quale sono convenuti interessi usurari) e nessun interesse moratorio *come pattuito* è dovuto; ma restano dovuti gli interessi (nella misura degli interessi) corrispettivi, ove non siano a loro volta usurari (Tribunale di Milano, 28 gennaio 2014; Tribunale di Reggio Emilia, 24 febbraio 2015; ABF Collegio di coordinamento 1875/2014 e 2666/2014).

Ne discende che, anche ove si ipotizzasse come fondata la deduzione dal CLIENTE di nullità per usurarietà della pattuizione in tema di interessi di mora, non ne deriverebbe affatto la conversione del contratto di finanziamento stipulato in contratto di finanziamento gratuito, ossia l’insussistenza del titolo del debito e del pagamento per interessi *corrispettivi*.

2.2. Non è poi configurabile il “Tasso Effettivo di Mora” “T.E.MO.” dedotto dal CLIENTE; in particolare, non è configurabile un superamento del tasso soglia usura degli interessi di mora in virtù dell’applicazione “in concreto” degli interessi di mora sulle rate scadute per il tempo del mancato pagamento.

La diversità di funzione di interessi corrispettivi e interessi moratori esclude che il conteggio degli interessi di mora sulla rata scaduta e non pagata di un finanziamento, comprensiva della quota interessi, si traduca nella sopravvenuta applicazione di interessi (*di mora*) pari alla sommatoria degli importi addebitati a titolo di interessi corrispettivi (conglobati *nella* rata) e di interessi moratori (applicati *sulla* rata).

Alcune pronunce giurisprudenziali effettuano questa sommatoria “dinamica” tra interessi moratori e interessi corrispettivi ai fini di un giudizio di usurarietà meramente eventuale e sopravvenuta degli interessi di mora, comunque fondato sul rapporto tra gli importi derivanti dalla sommatoria delle due tipologie di interessi e l’intero *capitale residuo* alla scadenza della rata, *non certo*, come invece fa il CLIENTE (citazione, p. 3), la *quota capitale* di quella rata (Tribunale di Milano, 16 luglio 2015); ma la sommatoria degli importi aventi a titolo le due tipologie di interessi, anche se solo “dinamica”, contraddice la premessa, fatta propria anche da quelle pronunce giurisprudenziali, della diversità di funzione tra interessi corrispettivi e moratori; premessa dalla quale discende necessariamente che, anche nell’ipotesi di inadempimento della rata del finanziamento, il giudizio di sproporzione usuraria degli interessi moratori non ha a oggetto importi che costituiscono costo del credito (quota interessi della rata), ma solo importi che costituiscono sanzione dell’inadempimento.

2.3. Quanto alla **commissione di estinzione anticipata** (pattuita in contratto nei seguenti termini: “in caso di anticipata estinzione del finanziamento richiesta dalla parte finanziata, quest’ultima corrisponde alla Banca il compenso dell’1% [...] del capitale restituito anticipatamente”), essa è il corrispettivo di un diritto di recesso *ad nutum* del finanziato (probabilmente qualificabile nella multa

Sentenza, Tribunale di Lanciano, Giudice Giovanni Nappi, con la sentenza n.111 del 20 marzo 2018

penitenziale ex art. 1373, c. 3, c.c.); pertanto, non è né una sanzione per inadempimenti né un costo del credito e, quindi, non deve essere conteggiata né nell'oggetto del giudizio di usurarietà delle sanzioni per gli inadempimenti (in particolare, degli interessi di mora), né nell'oggetto del giudizio di usurarietà delle condizioni del credito (in relazione al quale ultimo conformemente alle istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009, per le quali *“le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”*, incluse invece nel TEG ai sensi del par. C4, 2).

2.4. Il CLIENTE deduce la nullità per indeterminatezza delle pattuizioni in tema di interessi corrispettivi o comunque di costi del credito in virtù della previsione del *“derivato implicito”* consistente nella clausola limitativa dell'indicizzazione in favore del solo finanziante (c.d. clausola *floor*).

La deduzione è infondata.

Le clausole *floor* sono pienamente valide (anche nei contratti con i consumatori: ABF Roma, 2688/2011; ABF Napoli, 2735/2014) ed efficaci, purché pattuite in modo chiaro e comprensibile; e ciò è appunto nel contratto oggetto del presente giudizio, art. 5: *“in ogni caso, la misura del tasso praticato non potrà mai scendere al di sotto del 2,19% [...] nominale annuo”*.

Le clausole *floor* rilevano sotto il profilo dell'equilibrio *economico* del contratto, che non è sindacabile dal giudice, nemmeno ai sensi della normativa a tutela dei consumatori (d.lgs. 206/2005, per il quale, purché le relative clausole siano formulate *“in modo chiaro e comprensibile”*, il sindacato del giudice ha a oggetto il solo squilibrio *giuridico* del contratto, cioè lo *“squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”*; non, invece, l'*“adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi”*, che appunto rileva ai fini dell'equilibrio economico: artt. 33, c. 1 e 34, c. 2); ciò fatte salve le (limitate) ipotesi specificamente previste dalla legge, quali, a esempio, la sproporzione usuraria.

D'altronde, anche in una prospettiva di valutazione dell'equilibrio economico del contratto, il Tribunale osserva che generalmente la clausola *floor* si accompagna alla pattuizione di un tasso di interessi (*spread* sul tasso di riferimento) inferiore rispetto a quello che viene pattuito in assenza della clausola stessa e, quindi, a una specifica controprestazione in favore del finanziato (ABF Napoli, 7355/2015).

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri recati dal d.m. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, disattesa e rigettata ogni diversa e contraria istanza eccezione o deduzione, così provvede:

- a) rigetta la domanda;
- b) condanna SOCIETÀ S.r.l. UNIPERSONALE, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, al rimborso, in favore della BANCA, delle spese di lite, che liquida in euro 6.005,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% e accessori di legge.

Lanciano, 20 marzo 2018.

Il giudice
Giovanni Nappi

Sentenza, Tribunale di Lanciano, Giudice Giovanni Nappi, con la sentenza n.111 del 20 marzo 2018

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS